



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

---

***Regolamento per la disciplina del  
porto d'armi e degli strumenti di  
autotutela in dotazione agli  
operatori di Polizia Locale***

Approvato con atto C.C. n. 5 del 04.05.2013

Modificato con atto C.C. n. 8 del 26.06.2013



# COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

---

## *Regolamento per la disciplina del porto d'armi e degli strumenti di autotutela in dotazione agli operatori di Polizia Locale*

### **CAPO I - Generalità e tipo di armi**

#### *Art. 1 - Campo di applicazione*

**Il regolamento disciplina la dotazione di strumenti di autotutela e la detenzione delle armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.**

**la dotazione di strumenti di autotutela e l'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.**

#### *Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione*

**Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di un'arma come dotazione di riserva. Nel caso in cui il Comune ha in organico una sola unità in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza il numero delle armi equivale al numero dell'unità.**

**Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.**

**Gli strumenti di autotutela in dotazione agli addetti sono stabiliti dal Regolamento della Regione Piemonte adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 16-9063 del 01/07/2008 , mentre le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente aventi le seguenti caratteristiche: Pistola semiautomatica marca Tanfoglio modello Force Police R calibro 9x21, inoltre può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.**

### ***Art. 3 – Assegnazione degli strumenti di autotutela e dell'arma***

#### **A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA**

- 1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela e dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per tutto il periodo del servizio dell'operatore nel Comune di Appartenenza e modificabile se necessario per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
  - a) le generalità complete dell'agente;**
  - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;**
  - c) la descrizione degli strumenti di autotutela e dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);**
  - d) la descrizione del munizionamento.****
- 2. Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.**
- 3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.**
- 4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.**

**Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.**

**L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio**

**al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.**

## **B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE**

- 5. L'assegnazione degli strumenti di autotutela e dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.**
- 6. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettera da a) a d), nonché:**
  - il servizio da espletare in armi;**
  - la durata del servizio;**
  - l'obbligo di riconsegnare gli strumenti di autotutela e l'arma appena ultimato il servizio.**

**L'arma e gli strumenti di autotutela è assegnata sia in via continuativa che occasionale agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso delle qualità di Agente di P.S.**

**Le armi e gli strumenti di autotutela, quando non sono assegnate in via continuativa sono dall'assegnatario restituite a fine turno, comprese le munizioni e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art. 8.**

**Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.**

**Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.**

**L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa**

**Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.**

## **CAPO II - Tenuta e Custodia degli strumenti di autotutela e delle Armi**

***Art. 4 - Consegna degli strumenti di autotutela e delle armi e delle munizioni.***

**L'ufficio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico degli strumenti di autotutela, delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o in sua assenza da chi ne fa le veci. Il Comando è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante della Polizia Locale, per:**

- le ispezioni settimanali e mensili**
- le riparazioni delle armi**
- i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.**

**Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione gli strumenti di autotutela, l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.**

#### ***Art. 5 - Doveri dell' assegnatario***

**L'operatore di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:**

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;**
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;**
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;**
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;**
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;**
- le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;**
- l'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio Comunale per un periodo particolarmente lungo, registrando**

**la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.**

#### ***Art. 6 - Doveri del consegnatario***

**Il consegnatario cura con la massima diligenza :**

- **la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;**
- **la effettuazione dei controlli;**
- **la tenuta dei registri e della documentazione;**
- **la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.**

#### ***Art. 7 - Prelevamento e Versamento dell'arma***

**L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato dal Responsabile del Servizio , previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 3, nel registro di cui all'art. 4.**

**L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.**

#### ***Art. 8 - Custodia delle armi***

**Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locali ubicati in modo da controllare gli accessi.**

**Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.**

**L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.**

**L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria.**

**L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.**

**Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato.**

**Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.**

## **Art. 9 - ARMADI METALLICI**

**Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate durante le ore d'Ufficio dal consegnatario delle armi, che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura dal Comandante in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono numerate.**

## **Art. 10 - Controlli**

**Il Comandante o il consegnatario dell'armeria, effettueranno , senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. Il Sindaco o l'Assessore delegato, unitamente al Comandante, dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.**

## **CAPO III - Modalità di porto dell'Arma**

**Art. 11 - Servizi prestati con strumenti di autotutela e/o con arma**

**Gli addetti della Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.**

#### ***Art. 12 - Servizi di rappresentanza***

**I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi. Sono autorizzati solo gli Agenti di servizio di rappresentanza e di "Guardia d'Onore" al porto della sciabola.**

#### ***Art. 13 - Dotazione della sciabola***

**Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme. La sciabola verrà altresì impiegata, dai graduati direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dai graduati posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Locale i quali rendano gli onori ad autorità comunali o altre autorità pubbliche.**

**Il Comandante provvederà con adeguati provvedimenti all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione della sciabola.**

#### ***Art. 14 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto***

**I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.**

**Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della**

missione.

## **CAPO IV - Addestramento**

### ***Art. 15 - Addestramento al Tiro***

**Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.**

**E' facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.**

## **CAPO V - Disposizioni finali**

### ***Art 16 - Rinvio a norme di legge e di regolamento***

**Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:- alla legge 7 marzo 1986, nr. 65; - al Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, nr. 145; - al T. U .L .P .S; Regolamento della Regione Piemonte adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 16-9063 del 01/07/2008**

**Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni**

### ***Art. 17 - Pubblicità del regolamento.***

**Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli Agenti di Pubblica Sicurezza appartenenti alla Polizia Municipale.**

## ***Art. 18 - Entrata in vigore***

**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero dell'Interno.**

### **Riferimenti Normativi**

#### ***Legislazione Nazionale***

**Legge 7 marzo 1986, n. 65**

***Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale***

**Ministero dell'Interno D.M. n. 145 del 14/3/1987**

**Regolamento sull'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualificazione di agenti di p.s.**

#### ***Legislazione Regionale***

**Legge regionale 30 NOVEMBRE 1987, n. 58**

**Norme in materia di Polizia locale**

**Deliberazione del Consiglio Regionale n.16-9063 del 01/07/2008**

**Regolamento regionale recante: "Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale". Approvazione.**